



Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo
University of Gastronomic Sciences of Pollenzo

**REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DELL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO
DELLA RETTA UNIVERSITARIA A FAVORE DEGLI STUDENTI
ISCRITTI AI CORSI DI STUDIO DELL'ATENEO**

Approvato dal Comitato Esecutivo 12/01/2026

Regolamento per il conferimento dell'esenzione dal pagamento della retta universitaria a favore degli studenti iscritti ai Corsi di Studio dell'Ateneo

Art. 1 – Oggetto

1.1 - Il presente regolamento disciplina i presupposti e le modalità di concessione in favore degli studenti dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche (di seguito denominata "Università") delle esenzioni dal pagamento della retta universitaria.

Art. 2 – Destinatari

2.1 - Le esenzioni di cui all'art. 3 e 4 del presente Regolamento sono destinate:

- a. agli studenti regolarmente iscritti al primo anno dei Corsi di Studio attivati presso l'Università in possesso dei requisiti previsti nei bandi pubblicati dall'Ateneo;
- b. agli studenti ammessi ad anni successivi al primo in possesso dei seguenti requisiti:
 - i. essere in regola con il pagamento delle pregresse rette universitarie;
 - ii. assenza di sanzioni disciplinari;
 - iii. possesso dei requisiti previsti nei bandi pubblicati dall'Ateneo.

Art. 3 – Condizione generali e modalità di concessione dell'esenzione totale in favore degli studenti idonei al conseguimento delle borse di studio regionali (EDISU)

3.1 - L'Università, in armonia con le politiche interne di bilancio e di sostenibilità economica e finanziaria, può destinare annualmente un ammontare di risorse finanziarie ai fini della concessione di esenzioni totali dal pagamento della retta universitaria in favore degli studenti idonei al conseguimento delle borse di studio erogate dall'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte (EDISU).

3.2 - L'esenzione totale di cui al comma 1 è concessa dall'Università agli studenti che siano stati valutati da EDISU idonei al conseguimento della borsa di studio regionale (con riferimento all'annualità a cui si riferisce l'esenzione) e che siano stati inseriti nella relativa graduatoria pubblicata da EDISU stessa.

3.3 - Entro il mese di gennaio di ogni anno, l'Università comunica, mediante pubblicazione sul sito www.unisg.it, l'importo complessivo delle risorse stanziato ai sensi e per le finalità di cui al precedente comma 1, indicando altresì le modalità e le tempistiche per la presentazione della domanda di accesso all'esenzione totale di cui al presente articolo da parte degli studenti.

3.4 - Ai fini dell'accesso all'esenzione, in sede di domanda, gli studenti comunicano all'Ateneo di aver presentato domanda di borsa di studio a EDISU richiedendo contestualmente, se inseriti nella graduatoria EDISU di cui al comma 3.2, di beneficiare dell'esonero totale dal pagamento della retta. La presentazione della domanda nei termini e con le modalità indicate dall'Università costituisce condizione per l'accesso all'esenzione totale di cui al presente articolo.

3.5 - Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria degli idonei alla borsa di studio EDISU, l'Ateneo adotta il provvedimento di accoglimento o diniego delle domande di esenzione totale presentate. L'Ateneo accoglie le domande presentate dai soggetti risultati idonei al conseguimento della borsa di studio regionale **nei limiti delle risorse finanziarie stanziato ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo.**

3.6 - L'esonero di cui al presente articolo è attribuito seguendo l'ordine della graduatoria EDISU degli idonei alla borsa di studio, partendo dalle posizioni più alte e sino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e stanziato ai sensi dei commi 1 e 3. Esaurite le anzidette risorse, i restanti studenti risultati idonei alla borsa di studio EDISU non potranno beneficiare dell'esonero totale per l'anno accademico di riferimento.

Regolamento per il conferimento dell'esenzione dal pagamento della retta universitaria a favore degli studenti iscritti ai Corsi di Studio dell'Ateneo

3.7 - Lo studente che intenda beneficiare dell'esenzione totale di cui al comma 1 è tenuto a corrispondere l'acconto richiesto per la conferma dell'iscrizione al Corso di Studio. Lo studente in attesa della pubblicazione della graduatoria dei beneficiari della borsa di studio EDISU, al momento della scadenza della prima rata della retta, può presentare richiesta di proroga, utilizzando il modulo disponibile secondo le indicazioni fornite dalla Segreteria studenti. Il mancato assolvimento ai predetti obblighi costituisce causa di diniego della domanda di esonero.

3.8 - Lo studente beneficiario di esenzione totale ha diritto al rimborso dell'acconto e dell'eventuale prima rata della retta versata. Il medesimo studente è esonerato dal pagamento delle rate della retta residue.

3.9 - Per le annualità successive a quella di concessione dell'esonero, costituisce causa di decadenza e di revoca dal beneficio dell'esenzione concesso ai sensi del precedente comma 5 il mancato collocamento dello studente nella graduatoria degli idonei al conseguimento della borsa di studio regionale pubblicata da EDISU.

3.10 - Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, il beneficio dell'esenzione totale concesso ai sensi del precedente comma 5 ha effetto dal momento della presentazione della domanda e non è retroattivo.

3.11 - Le risorse non utilizzate sono gestite conformemente a quanto deliberato dall'Ateneo e potranno, a insindacabile valutazione dello stesso, essere utilizzate per finanziare ulteriori interventi a sostegno del diritto allo studio.

3.12 - L'Università si riserva di incrementare, per ciascun anno accademico, l'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 3 del presente articolo, a proprio insindacabile giudizio e in armonia con le politiche interne di bilancio e con i principi di economicità e sostenibilità finanziaria. L'eventuale incremento è comunicato dall'Università mediante pubblicazione sul sito www.unisg.it.

Art. 4 – Misure di supporto in favore degli studenti

4.1 - Ferma la disciplina delle esenzioni totali di cui all'art. 3 del presente regolamento, l'Università si riserva, a proprio insindacabile giudizio e in armonia con le politiche interne di bilancio e di economicità e sostenibilità finanziaria, di adottare misure di supporto che prevedano esenzioni totali o parziali dal pagamento della retta universitaria in favore di particolari categorie di soggetti di volta in volta individuati a seguito di selezione, secondo le procedure definite dai bandi di ammissione degli esonerati deliberati ed emanati annualmente, nell'ambito della propria politica a sostegno del diritto allo studio.

4.2 - Lo studente beneficiario dell'esenzione totale di cui al comma 1 non è tenuto ad effettuare alcun versamento alle scadenze fissate dall'Università per il pagamento della retta universitaria.

4.3 - Lo studente beneficiario dell'esenzione parziale dal pagamento della retta di cui al comma 1 è tenuto al pagamento della quota della retta universitaria eccedente la quota di esenzione, secondo le modalità previste dai bandi di assegnazione degli esonerati e dalle disposizioni di pagamento della retta, deliberate annualmente.

4.4 - Le misure di supporto di cui al comma 1 mirano a garantire supporto e inclusività agli studenti in possesso dei requisiti indicati nei bandi di assegnazione degli esonerati.

4.5 - Nell'ambito delle misure a supporto del diritto allo studio, l'Ateneo può esonerare annualmente dal pagamento della retta gli studenti iscritti ai Corsi di Studio dell'Ateneo appartenenti a una o più delle seguenti categorie:

- studenti con disabilità;
- studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi;

Regolamento per il conferimento dell'esenzione dal pagamento della retta universitaria a favore degli studenti iscritti ai Corsi di Studio dell'Ateneo

- studenti costretti a interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate, per il periodo dell'infermità;
- studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti;
- studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarità nella acquisizione dei crediti previsti nel piano di studi;
- studenti che svolgano una documentata attività lavorativa.

4.6 - Per ciascun anno accademico, l'Università delibera il piano delle misure di supporto di cui al comma 1 del presente articolo.

4.7- Nel provvedimento di cui al precedente comma 6 vengono individuati i destinatari delle misure di supporto adottate dall'Università, le modalità di concessione e revoca delle stesse nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande da parte degli studenti, riportate nei bandi emanati annualmente e pubblicati sul sito dell'Università.

Art. 5 – Condizione di esclusione.

5.1 - Sono esclusi dall'assegnazione dei benefici previsti dagli articoli 3 e 4, gli studenti che:

- non abbiano perfezionato la fase di preiscrizione;
- non risultino ammessi all'anno accademico al quale l'esenzione si riferisce;
- non abbiano presentato domanda di accesso all'esenzione totale o parziale secondo le modalità e nei termini stabiliti dal presente regolamento e dai bandi adottati dall'Ateneo.

Art. 6 – Obblighi a carico dei beneficiari.

6.1 - I soggetti beneficiari dei benefici di cui ai precedenti articoli 3 e 4 hanno l'obbligo:

- di frequentare regolarmente le attività didattiche, secondo quanto stabilito dal Regolamento Studenti e Iscrizioni;
- di partecipare attivamente alla vita dell'Ateneo;
- di tenere un comportamento serio, educato e corretto nei confronti degli altri studenti, dei docenti e di chiunque operi nell'Università;
- di ispirare la propria condotta a criteri di integrità morale, dignità e rettitudine, in linea con quanto indicato nel Codice Etico dell'Università.

6.2 - Il mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente comma 1 costituisce causa di decadenza dal beneficio.

Art. 7 - Conferma e revoca dell'esenzione.

7.1 - I benefici concessi ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 sono revocati:

- nelle ipotesi di cui all'art. 3, comma 9;
- in caso di adozione di una sanzione disciplinare nei confronti del beneficiario superiore all'ammonizione;
- in caso di mancata frequenza ai corsi, rilevata secondo quanto previsto dal Regolamento studenti e iscrizioni;
- in caso di mancato conseguimento dei requisiti prescritti dai bandi.

Regolamento per il conferimento dell'esenzione dal pagamento della retta universitaria a favore degli studenti iscritti ai Corsi di Studio dell'Ateneo

7.2 - Costituisce causa di decadenza dall'esonero parziale, il mancato pagamento da parte dello studente della quota della retta universitaria eccedente la quota di esenzione.

7.3 - In caso di revoca del beneficio dell'esenzione totale o parziale, lo studente è tenuto al pagamento integrale della retta universitaria oggetto di esenzione.

7.4 - In ogni caso, l'esenzione totale o parziale concessa allo studente non può essere prorogata e confermata successivamente al terzo anno di iscrizione al Corso di Laurea triennale e al secondo anno di iscrizione al Corso di Laurea Magistrale.

Art. 8 - Studenti già in possesso di titolo di studio pari o superiore al titolo di laurea.

8.1 - Non possono fruire delle esenzioni di cui al presente Regolamento gli studenti iscritti al Corso di Laurea triennale e al Corso di Laurea Magistrale presso l'Università che siano già in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al Corso di Studi in relazione al quale viene presentata domanda di esonero.

Art. 9 - Studenti beneficiari di altre borse di studio. Divieto di cumulo delle esenzioni.

9.1 - L'Università richiede a ogni studente che presenti domanda per l'assegnazione di un'esenzione di cui al presente Regolamento la sottoscrizione di un'autocertificazione nella quale lo studente deve dichiarare l'eventuale fruizione di borse di studio conferite da altri soggetti o enti.

9.2 - Nel caso in cui lo studente fosse beneficiario, a qualsiasi titolo, di altre borse di studio, l'Università si riserva di ridurre proporzionalmente la quota di esenzione nei confronti dello studente.

9.3 - Ciascuno studente non potrà beneficiare di più di un'esenzione concessa ai sensi del presente Regolamento in relazione alla medesima annualità accademica.

Art. 10 - Controllo della veridicità delle autocertificazioni.

10.1 - L'Università si riserva di effettuare controlli sulle autocertificazioni prodotte dagli studenti ai fini dell'accesso e del mantenimento delle esenzioni di cui al presente Regolamento

Art. 11 - Trattamento dei dati personali.

11.1 - I dati personali contenuti nelle autocertificazioni prodotte dallo studente ai sensi del presente Regolamento sono utilizzati ai fini dell'assegnazione e della gestione delle esenzioni totali e parziali e dei prestiti d'onore di cui ai precedenti articoli.

11.2 - Lo studente, all'atto della presentazione dell'autocertificazione e mediante la sottoscrizione della stessa, presta il proprio consenso al trattamento di tutti i dati ivi indicati per le finalità di cui al comma 1.

11.3 - Allo studente sono assicurati i diritti di cui al D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e al Regolamento UE 679/2016.